|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio****Lega Nazionale Dilettanti****COMITATO REGIONALE MARCHE**Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONACENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403**sito internet**: www.figcmarche.it **e-mail**: cr.marche01@lnd.it**pec**: marche@pec.figcmarche.it |

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 72 del 21/10/2024

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc180417154)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc180417155)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc180417156)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 1](#_Toc180417157)

[Modifiche al programma gare del 23/10/2024 1](#_Toc180417158)

[DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 1](#_Toc180417159)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

## Modifiche al programma gare del 23/10/2024

**COPPA MARCHE PRIMA CATEGORIA**

Visti gli accordi societari intervenuti la gara PICENO UNITED MMX A R.L./CENTOBUCHI 1972 MP inizia **ore 20,00.**

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

**Procedimento n. 6/TFT – 2024/2025**

**Decisione n. 6/TFT 2024/2025 relativa al**

**deferimento Prot. n 6347/1122 pfi 23-24/PM/fda del 10 settembre 2024**

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente

nella riunione del 14 ottobre 2024,

a seguito del deferimento n. 6347/1122 pfi 23-24/PM/fda del 10 settembre 2024 a carico dei sigg. ROBERTO SETTEMBRI, LUCIO FRATINI, VINCENZO RODIA, STEFANO CAPOFERRI, GUIDO FRATINI e della società A.P.D. SANT’ANTONIO ha pronunciato la seguente decisione.

 **Il deferimento**

 Con provvedimento del 10 settembre 2024 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sopra indicati per rispondere:

- il sig. **Roberto Settembri**, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.P.D. Sant’Antonio;

1. a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.P.D. Sant’Antonio, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Capoferri Stefano e Guido Fratini nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.P.D. Sant’Antonio ai seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato Juniores Provinciali, nonché ancora per avere consentito e comunque non impedito ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa:

- il sig. Stefano Capoferrialle gare A.P.D. Sant’Antonio - Unione Piazza Immacolata del 9.10.2023, Pedaso 1969 - A.P.D. Sant’Antonio del 15.10.2023, A.P.D. Sant’Antonio - Centobuchi del 21.10.2023, Monticelli Calcio - A.P.D. Sant’Antonio del 25.10.2023, Porta Romana - A.P.D. Sant’Antonio del 29.10.2023, A.P.D. Sant’Antonio - Usa Fermo 1921 del 4.11.2023, A.P.D. Sant’Antonio - Grottammare Calcio del 18.11.2023, Comunanza - A.P.D. Sant’Antonio dell’8.12.2023, Real Eagles Virtus Pagliare - A.P.D. Sant’Antonio del 10.12.2023, A.P.D. Sant’Antonio - Castel di Lama del 16.12.2023, Atletico Ascoli - A.P.D. Sant’Antonio del 7.1.2024, A.P.D. Sant’Antonio - Real Elpidiense Calcio del 13.1.2024, A.P.D. Sant’Antonio - Azzurra SBT del 20.1.2024, Unione Piazza Immacolata - A.P.D. Sant’Antonio 5.2.2024, A.P.D. Sant’Antonio - Pedaso 1969 del 21.2.2024, A.P.D. Sant’Antonio - Porta Romana del 24.2.2024, Usa Fermo 1921 - A.P.D. Sant’Antonio del 3.3.2024, Comunanza - A.P.D. Sant’Antonio del 13.3.2024, Grottammare Calcio - A.P.D. Sant’Antonio del 16.3.2024, A.P.D. Sant’Antonio - Monticelli Calcio del 23.3.2024, Borgo Solestà - A.P.D. Sant’Antonio del 5.4.2024 ed A.P.D. Sant’Antonio - Real Eagles Virtus Pagliare del 13.4.2024;

- il sig. Guido Fratini alle gare Comunanza - A.P.D. Sant’Antonio dell’8.12.2023, A.P.D. Sant’Antonio - Borgo Solestà del 3.1.2024, Atletico Ascoli - A.P.D. Sant’Antonio del 7.1.2024 ed A.P.D. Sant’Antonio - Real Elpidiense Calcio del 13.1.2024;

1. b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Juniores Provinciali, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.P.D. Sant’Antonio nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Stefano Capoferri (in tutte le gare indicate tranne quella del 3.1.2024) e sig. Guido Fratini (nelle sole gare dell’8.12.2023, del 3.1.2024, del 7.1.2024 e del 13.1.2024), attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi: A.P.D. Sant’Antonio - Unione Piazza Immacolata del 9.10.2023, Pedaso 1969 - A.P.D. Sant’Antonio del 15.10.2023, Monticelli Calcio - A.P.D. Sant’Antonio del 25.10.2023, Porta Romana - A.P.D. Sant’Antonio del 29.10.2023, A.P.D. Sant’Antonio - Usa Fermo 1921 del 4.11.2023, A.P.D. Sant’Antonio - Grottammare Calcio del 18.11.2023, Comunanza - A.P.D. Sant’Antonio dell’8.12.2023, Real Eagles Virtus Pagliare - A.P.D. Sant’Antonio del 10.12.2023, A.P.D. Sant’Antonio - Castel di Lama del 16.12.2023, A.P.D. Sant’Antonio - Borgo Solestà del 3.1.2024, Atletico Ascoli - A.P.D. Sant’Antonio del 7.1.2024, A.P.D. Sant’Antonio - Real Elpidiense Calcio del 13.1.2024, A.P.D. Sant’Antonio - Azzurra SBT del 20.1.2024, Usa Fermo 1921 - A.P.D. Sant’Antonio del 3.3.2024 e Grottammare Calcio - A.P.D. Sant’Antonio del 16.3.2024;

 c) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.P.D. Sant’Antonio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Vincenzo Rodia nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.P.D. Sant’Antonio in occasione delle gare Unione Piazza Immacolata - A.P.D. Sant’Antonio del 5.2.2024, A.P.D. Sant’Antonio - Pedaso 1969 del 21.2.2024, A.P.D. Sant’Antonio - Porta Romana del 24.2.2024, A.P.D. Sant’Antonio - Comunanza del 13.3.2024, A.P.D. Sant’Antonio - Monticelli Calcio del 23.3.2024, Borgo - A.P.D. Sant’Antonio del 5.4.2024 e A.P.D. Sant’Antonio - Real Eagles Virtus Pagliare del 13.4.2024, tutte valevoli per il campionato Juniores Provinciali;

2 - il sig. **Lucio Fratini**, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.P.D. Sant’Antonio:

 a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.P.D. Sant’Antonio del 21.10.2023, valevole per il campionato Juniores Provinciali, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.P.D. Sant’Antonio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Stefano Capoferri, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

3 - il sig. **Rodia Vincenzo**, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.P.D. Sant’Antonio:

 a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Unione Piazza Immacolata - A.P.D. Sant’Antonio del 5.2.2024, A.P.D. Sant’Antonio - Pedaso 1969 del 21.2.2024, A.P.D. Sant’Antonio - Porta Romana del 24.2.2024, A.P.D. Sant’Antonio - Comunanza del 13.3.2024, A.P.D. Sant’Antonio - Monticelli Calcio del 23.3.2024, Borgo Solestà - A.P.D. Sant’Antonio del 5.4.2024 ed A.P.D. Sant’Antonio - Real Eagles Virtus Pagliare del 13.4.2024, tutte valevoli per il campionato Juniores Provinciali, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.P.D. Sant’Antonio nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Capoferri Stefano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

 b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.P.D. Sant’Antonio, pur non essendo tesserato per tale società, in occasione delle gare Unione Piazza Immacolata - A.P.D. Sant’Antonio del 5.2.2024, A.P.D. Sant’Antonio - Pedaso 1969 del 21.2.2024, A.P.D. Sant’Antonio - Porta Romana del 24.2.2024, A.P.D. Sant’Antonio - Comunanza del 13.3.2024, A.P.D. Sant’Antonio - Monticelli Calcio del 23.3.2024, Borgo - A.P.D. Sant’Antonio del 5.4.2024 ed A.P.D. Sant’Antonio - Real Eagles Virtus Pagliare del 13.4.2024, tutte valevoli per il campionato Juniores Provinciali;

4 - il sig. **Guido Fratini**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.P.D. Sant’Antonio;

 a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.P.D. Sant’Antonio, alle gare Comunanza - A.P.D. Sant’Antonio dell’8.12.2023, A.P.D. Sant’Antonio - Borgo Solestà del 3.1.2024, Atletico Ascoli - A.P.D. Sant’Antonio del 7.1.2024 ed A.P.D. Sant’Antonio - Real Elpidiense Calcio del 13.1.2024, tutte valevoli per il campionato Juniores Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

5 - il sig. **Stefano Capoferri**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.P.D. Sant’Antonio;

 a) violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.P.D. Sant’Antonio, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Juniores Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: A.P.D. Sant’Antonio - Unione Piazza Immacolata del 9.10.2023, Pedaso 1969 - A.P.D. Sant’Antonio del 15.10.2023, A.P.D. Sant’Antonio - Centobuchi del 21.10.2023, Monticelli Calcio - A.P.D. Sant’Antonio del 25.10.2023, Porta Romana - A.P.D. Sant’Antonio del 29.10.2023, A.P.D. Sant’Antonio - Usa Fermo 1921 del 4.11.2023, A.P.D. Sant’Antonio - Grottammare Calcio del 18.11.2023, Comunanza – A.P.D. Sant’Antonio dell’8.12.2023, Real Eagles Virtus Pagliare - A.P.D. Sant’Antonio del 10.12.2023, A.P.D. Sant’Antonio - Castel di Lama del 16.12.2023, Atletico Ascoli - A.P.D. Sant’Antonio del 7.1.2024, A.P.D. Sant’Antonio - Real Elpidiense Calcio del 13.1.2024, A.P.D. Sant’Antonio - Azzurra SBT del 20.1.2024, Unione Piazza Immacolata - A.P.D. Sant’Antonio 5.2.2024, A.P.D. Sant’Antonio - Pedaso 1969 del 21.2.2024, A.P.D. Sant’Antonio - Porta Romana del 24.2.2024, Usa Fermo 1921 - A.P.D. Sant’Antonio del 3.3.2024, Comunanza - A.P.D. Sant’Antonio del 13.3.2024, Grottammare Calcio - A.P.D. Sant’Antonio del 16.3.2024, A.P.D. Sant’Antonio - Monticelli Calcio del 23.3.2024, Borgo Solestà - A.P.D. Sant’Antonio del 5.4.2024 ed A.P.D. Sant’Antonio - Real Eagles Virtus Pagliare del 13.4.2024;

6 - la società **A.P.D. Sant’Antonio** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Roberto Settembri, Lucio Fratini, Vincenzo Rodia, Guido Fratini e Stefano Capoferri così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

 Con provvedimento dell’11 settembre 2024 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con discussione fissata per il giorno 30 settembre 2024, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

 In data 27 settembre 2024 su motivata richiesta della Procura federale, il Tribunale ha disposto il rinvio della discussione alla udienza del 14 ottobre 2024 ed il provvedimento è stato ritualmente comunicato via PEC a tutte le parti del procedimento.

**Il dibattimento**

 Alla sopra indicata udienza sono comparsi l’avv. Massimo Giuseppe Adamo, in rappresentanza della procura federale e l’avv. Simone Moriconi per tutti i deferiti depositando in atti tutte le procure speciali a lui conferite.

**Il patteggiamento**

 Prima dello svolgimento dell’odierna udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, i deferiti per il tramite del loro procuratore hanno sottoposto al Collegio gli accordi di applicazione delle sanzioni raggiunti con la Procura Federale, ed il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio per esaminare la proposta per poi emettere il seguente provvedimento.

il Tribunale,

- esaminate le proposte di applicazione delle sanzioni come verbalizzate in atti;

- ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1, CGS;

risultando ritualmente formulate le proposte e ritenute congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale federale territoriale dispone, in applicazione dell’art. 127 Cgs, le seguenti sanzioni:

* al sig. ROBERTO SETTEMBRI l’inibizione per 12 (dodici) mesi;
* al sig. LUCIO FRATINI l’inibizione per 2 (due) mesi;
* al sig. VINCENZO RODIA l’inibizione per 6 (sei) mesi;
* al sig. STEFANO CAPOFERRI la squalifica per 4 (quattro) mesi;
* al sig. GUIDO FRATINI la squalifica per 4 (quattro) giornate;
* alla società A.P.D. SANT’ANTONIO l’ammenda di € 1.533,34 (millecinquecentotrentatre/34) e 23 (ventitre) punti di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2024/2025.

 Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

 Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 14 ottobre 2024.

Il Relatore Il Presidente

Lorenzo Casagrande Albano Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 19 ottobre 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Procedimento n. 8/TFT – 2024/2025**

**Decisione n. 7/TFT 2024/2025 relativa al**

**deferimento Prot. n. 6953/1118 pfi 23-24/PM/fda del 16 settembre 2024**

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni – Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente Segretario f.f.

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dott.ssa Donatella Bordi – Componente,

nella riunione del 14 ottobre 2024 a seguito del deferimento n. 6953/1118 pfi 23-24/PM/fda del 16 settembre 2024 a carico dei sigg. SERGIO CARMELO PRESICCE, KHALID CHOUAYE, JUAN AGUSTIN LAVANDEIRA, SIRIMA SAMAKE e della società A.S.D. V.F. PESARO ha pronunciato la seguente decisione.

 **Il deferimento**

 Con provvedimento del 16 settembre 2024 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti sopra indicati per rispondere:

1. il sig. **Sergio Carmelo Presicce**, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. V.F. Pesaro:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. V.F. Pesaro, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Khalid Chouaye, Juan Agustin Lavandeira e Sirima Samake, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. V.F. Pesaro, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, e precisamente:

- il calciatore sig. Khalid Chouaye alle gare Tre Ponti - V.F. Pesaro del 7.10.2023 e Novilara – V.F. Pesaro del 5.11.2023;

- il calciatore sig. Juan Agustin Lavandeira alle gare Nuova Bedosti - V.F. Pesaro del 22.10.2023 e V.F. Pesaro - Real Porto Senigallia del 2.12.2023;

- il calciatore sig. Sirima Samake alle gare Tre Ponti - V.F. Pesaro del 7.10.2023, V.F. Pesaro - Sammartinese del 14.10.2023, Nuova Bedosti - V.F. Pesaro del 22.10.2023, V.F. Pesaro - Ies Dini del 28.10.2023, Novilara - V.F. Pesaro del 5.11.2023, V.F. Pesaro - Montelabbate dell’11.11.2023, V.F. Pesaro - Maroso Mandolfo del 25.11.2023 e Junior Centro Città - V.F. Pesaro del 9.12.2023;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dei seguenti incontri tutti valevoli per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. V.F. Pesaro nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Khalid Chouaye, Juan Agustin Lavandeira e Sirima Samake, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi: Tre Ponti - V.F. Pesaro del 7.10.2023, V.F. Pesaro - Sammartinese del 14.10.2023, Nuova Bedosti - V.F. Pesaro del 22.10.2023, V.F. Pesaro - Ies Dini del 28.10.2023, Novilara - V.F. Pesaro del 5.11.2023, V.F. Pesaro - Montelabbate dell’11.11.2023, V.F. Pesaro - Maroso Mandolfo del 25.11.2023, V.F. Pesaro - Real Porto Senigallia del 2.12.2023 e Junior Centro Città - V.F. Pesaro del 9.12.2023;

**2**. il sig. **Khalid Chouaye**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. V.F. Pesaro:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. V.F. Pesaro, alle gare Tre Ponti - V.F. Pesaro del 7.10.2023 e Novilara - V.F. Pesaro del 5.11.2023, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato;

1. il sig. **Juan Agustin Lavandeira**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. V.F. Pesaro:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. V.F. Pesaro, alle gare Nuova Bedosti - V.F. Pesaro del 22.10.2023 e V.F. Pesaro - Real Porto Senigallia del 2.12.2023 valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato;

1. il sig. **Sirima Samake**, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. V.F. Pesaro:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. V.F. Pesaro, alle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato di Terza Categoria: Tre Ponti - V.F. Pesaro del 7.10.2023, V.F. Pesaro - Sammartinese del 14.10.2023, Nuova Bedosti - V.F. Pesaro del 22.10.2023, V.F. Pesaro - Ies Dini del 28.10.2023, Novilara - V.F. Pesaro del 5.11.2023, V.F. Pesaro - Montelabbate dell’11.11.2023, V.F. Pesaro - Maroso Mandolfo del 25.11.2023 e Junior Centro Città - V.F. Pesaro del 9.12.2023, senza averne titolo perché non tesserato;

**5**. la società **A.S.D. V.F. Pesaro** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Sergio Carmelo Presicce, Khalid Chouaye, Juan Agustin Lavandeira e Sirima Samake così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Chiede all’Organo Giudicante sopra indicato di fissare

 Con provvedimento del 17 settembre 2024 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con discussione fissata per il giorno 14 ottobre 2024, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**Il dibattimento**

 Alla sopra indicata udienza sono comparsi l’avv. Massimo Giuseppe Adamo, in rappresentanza della procura federale; il deferito signor Sergio Carmelo Presicce, in proprio e quale presidente della società deferita ed il signor Marcello Del Canto, vice-presidente della società deferita; assenti gli altri deferiti.

 Il rappresentante della procura ha illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati.

 Il signor Sergio Carmelo Presicce ha ammesso le colpe della società deferita, giustificando l’errore sia per la inesperienza della stessa società di recente costituzione, sia per il fatto che, trattandosi di una società dilettantistica di puro oggetto amatoriale e ricreativo, su base volontaristica, non ha una struttura societaria idonea a controllare perfettamente tutti gli adempimenti burocratici.

 Lo stesso ha fatto presente che i tre calciatori oggetto della violazione avevano la certificazione medica, documentata in atti e che la società, non appena ha ricevuto la comunicazione della irregolarità dei tesseramenti per la mera mancanza dei certificati di residenza ha provveduto all’invio degli stessi, fatta eccezione per quelli dei tre deferiti in quanto gli stessi già non giocavano più con la loro società.

 Il rappresentante della procura ha chiesto l’applicazione delle sanzioni come verbalizzate in atti, mentre il Presicce ha chiesto il proscioglimento per tutti i deferiti.

**La decisione**

Il Tribunale federale territoriale ritiene che il deferimento vada accolto in quanto dagli atti di indagine e dalla documentazione depositata in atti, nonché dalle stesse ammissioni dei deferiti risulta che i tre giocatori deferiti hanno partecipato alle gare senza essere tesserati.

 Per quanto riguarda il regime sanzionatorio va tenuto presente quanto stabilito dalla Corte di Appello Federale Sezioni Unite nella decisione n. 67/CFA-2022-2023, confermata poi da altri provvedimenti aventi per oggetto lo stesso tipo di violazione.

 La Corte ha stabilito che il regime sanzionatorio debba essere connotato da un senso di giustizia sostanziale compatibile con la specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative (caratteristiche particolarmente rilevanti nel caso in esame che riguarda una società di terza categoria).

 Va inoltre evidenziato che trattasi di violazioni relative al campionato precedente a quello in corso, il che consente di applicare una più sensibile diminuzione della sanzione della penalizzazione in classifica.

 Va infine tenuto conto che i tre giocatori avevano regolarmente ottenuto il certificato di idoneità alla pratica sportiva, sia del comportamento processuale del presidente e della società che hanno ammesso l’errore commesso, nonchè della circostanza che per la regolarità del tesseramento mancava soltanto il certificato di residenza; ciò consente di applicare la circostanza attenuante prevista dalla lettera e) dell’art. 13 CGS.

 Alla luce di tutto ciò, il tribunale ritiene che ai deferiti sia congruo irrogare le sanzioni indicate nel dispositivo, tutte da scontare nella stagione sportiva in corso nel campionato di competenza.

 **P.Q.M.**

Il Tribunale federale territoriale dispone, in accoglimento del deferimento, le seguenti sanzioni:

1. al sig. SERGIO CARMELO PRESICCE l’inibizione per 4 (quattro) mesi
* al sig. KHALID CHOUAYE la squalifica per 1(uno) giornata
* al sig. JUAN AGUSTIN LAVANDEIRA la squalifica per 1 (uno) giornata
* al sig. SIRIMA SAMAKE la squalifica per 4 (quattro) giornate
* alla società A.S.D V.F. PESARO l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) e 4 (quattro) punti di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2024/2025.

 Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

 Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 14 ottobre 2024.

Il Relatore Il Presidente

Donatella Bordi Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 19 ottobre 2024

Il Segretario f.f.

Lorenzo Casagrande Albano

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 31/10/2024.**

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 21/10/2024.**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Il Segretario****(Angelo Castellana)** | **Il Presidente****(Ivo Panichi)** |